

Pagati Euro 5,91 per diritti
mediante spedizione di marche
sull'una o più copie dell'istanza
Campobasso, 11/6/2021
4



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Campobasso, in persona dei magistrati

- Dott. VINCENZO PUPILELLA Presidente
- Dott.ssa GIUSEPPINA PAOLITTO Consigliere REL.
- Dott. GIOVANNI FIORILLI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

nella causa penale contro:

VENDITTI VITTORIO, nato il 31/5/1966 a Gamba-
tesa, ivi residente in Vico I San Nicola n. 5.

LIBERO PRESENTE

I M P U T A T O

(Come da foglio allegato)

N. Sent. 288/2021

N. RG. APP. 275/2020

Sentenza in data

22/4/2021

Depositato in Cancelleria il:

7 maggio 2021

Il Funzionario Giudiziario

Vincenzo Rosa

Avviso ai sensi dell'art. 548

C.P.P. il

SENTENZA IRREVOCABILE

DAL

Estratto per esecuzione il

al P.M. di

al P.G.

art.27 norme regolamentari

C.P.P. il

art. 28 norme regolamentari

C.P.P. il

al P.M. di

al P.G.

Fatta scheda il:

Numero REP.:

Numero MOD. 2/A/SG:

Numero MOD. 3/SG:

Art. 160 TULPS il

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 595 co. III CP., perché quale amministratore del sito "gambatesaweb", pubblicava sul relativo blog, in data 14.6.2017 e 21.6.2017 scritta a propria firma, rendendoli disponibili on line, offensivi della reputazione di Testa Angela, definita "scema", "scemetta, scialba ed insulsa, inutile vipera frustrata"; "autentiche cesse"; "va bene un mostro ma trovarne due allo stesso momento è troppo"; "... lo stalking per venire praticato, presuppone che la vittima designata sia in grado di mostrare i dovuti requisiti, cosa da me più volte smentita con la giusta ripugnanza che forse chiarisce che a venir molestato potrei essere io dalla mia controparte ...".

In Campobasso, pubblicato on line il 14.6.2017 e il 21.6.2017

o==o==o==o==o==o==o==o==o

A seguito dell'appello proposto dalla parte civile nonché appello del P.M. avverso la sentenza del Tribunale di - in composizione monocratica in data - 25/11/2019 con la quale l'imputato veniva assolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Procuratore Generale:

Condanna dell'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione.

Il difensore della parte civile:

Si associa alle conclusioni del P.G. chiede di affermarsi la penale responsabilità dell'imputato con condanna al risarcimento dei danni e alle spese come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

Il difensore dell'imputato:

Si riporta alla memoria depositata in atti e chiede applicarsi l'art. 131 bis C.P. ritenuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

MOTIVAZIONE

VENDITTI Vittorio, tratto a giudizio davanti al Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in quanto imputato del delitto di cui agli artt. 595 comma 3°, cp, per avere pubblicato, nella qualità di amministratore del sito “gambatesaweb”, e dunque sul relativo blog, nelle date del 14 e 21 giugno 2017, scritti offensivi della reputazione di Testa Angela, firmandoli e rendendoli disponibili on line, è stato assolto da dette imputazioni, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 25 novembre 2019, con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Il contenuto di tali pubblicazioni ritenuto costitutivo del delitto contestato è il seguente: *“scemetta, scialba ed insulsa, inutile vipera frustrata”, “autentiche cesse”, “va bene un mostro, ma trovarne due nello stesso momento è troppo”, “lo stalking per venire praticato, presuppone che la vittima designata sia in grado di mostrare i dovuti requisiti, cosa da me più volte smentita con la giusta ripugnanza che forse chiarisce che a venir molestato potrei essere io dalla mia controparte...”*

Ad avviso del primo giudice, pur pacifico il fatto della pubblicazione a firma dell’imputato, e pacifica la paternità degli scritti in capo allo stesso, (stando alle risultanze delle indagini di polizia relative ai codici IP utilizzati per la pubblicazione degli articoli ed al provider della compagnia telefonica, da cui l’identificazione della utenza n. 3911642290 intestata al Venditti Vittorio), così come costituiva dato certo al processo anche l’identità della persona offesa, ovvero Testa Angela, perché indicata nominativamente negli articoli in questione, dei quali era altresì risultato accertata la fruibilità da parte di una pluralità di lettori, comunque il reato come contestato non poteva dirsi configurabile nella fattispecie, siccome integrato da espressioni indubbiamente “forti e pungenti”, come tali “squalificanti” per la



destinataria, ma di fatto “contenute sul piano di una critica serrata rivolta all’attività pubblica della persona offesa, quale coordinatrice del gruppo di volontari del Castello del Comune di Gambatesa”.

In altri termini, ad avviso del primo giudice, le parole del Venditti apparivano frutto di un *apprezzamento soggettivo* rivolto alla gestione ed alla organizzazione tenuta dalla Testa Angela all’interno della succitata organizzazione, ed in ogni caso *non vi era prova di lesione alla reputazione della persona offesa intesa come lesione dell’onore e della stima diffusa nell’ambiente sociale in conseguenza del contenuto degli scritti in imputazione.*

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il PM presso il Tribunale di Campobasso e la parte civile, Testa Angela.

Il primo ha denunciato l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli artt 595 e 51 cp, il Tribunale avendo del tutto omesso di rilevare che il tenore degli appellativi attribuiti dal Venditti alla Testa erano inequivocabili quanto all’intento dell’agente di colpire la persona offesa sul piano esclusivamente personale, all’evidenza non mostrando attinenza alcuna con l’attività pubblica svolta dalla medesima persona offesa con aggettivi quali *scemetta, scialba ed insulsa, inutile vipera frustrata*”, “*cessa*”, “*mostro*”.

La totale erroneità della valutazione espressa sul punto dal primo giudice era tale, per l’appellante, da rendere di fatto inesistente la motivazione, anche perché del tutto sganciata dalla giurisprudenza di legittimità che, in materia di corretto esercizio del diritto di critica, insegna come ne costituiscano limiti invalicabili, oltre alla rilevanza sociale dell’argomento trattato, la correttezza delle espressioni usate, che non debbono mai trascendere in gratuiti attacchi personali, e la pertinenza al tema in discussione.

La sentenza impugnata era inoltre errata là dove vi si legge del difetto di prova di lesioni alla reputazione della persona offesa, costituendo di



contro, un dato indiscusso che il blog dell'imputato è fortemente legato ad un territorio, quello in cui vivono sia l'imputato che la Testa Angela, nel quale le notizie veicolate attraverso il detto blog sono immediatamente fatte oggetto di pubblica discussione.


Da tanto la conclusiva richiesta di condanna alla pena ritenuta di giustizia.

La parte civile, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con la condanna dell'imputato al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese legali, l'ha censurata di erroneità ed ingiustizia svolgendo argomenti sostanzialmente comuni a quelli del PM, anche in merito al dato del difetto, negli articoli incriminati, del requisito della pertinenza sotto il profilo dell'interesse per l'opinione pubblica.

La difesa dell'imputato, già con memoria inviata il 14.4.2021, e quindi in sede di discussione, ha innanzitutto opposto alle richieste delle altre parti l'eccezione di ne bis in idem, per essere stato giudicato, con sentenza assolutoria divenuta irrevocabile, l'an. 232/18 del Tribunale di Campobasso, in relazione ad un articolo pubblicato il 18 aprile 2015 dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello delle pubblicazioni per cui è processo.

Ha poi sostenuto, nel merito, che le pubblicazioni del 14 e 21 giugno 2017 non integravano la fattispecie delittuosa contestata in quanto espressioni di legittimo esercizio di critica politica, ergo da ritenersi non lesive delle qualità morali, intellettuali o fisiche della persona offesa, e, soprattutto, non immediatamente riconducibili alla querelante.

Il difensore dell'imputato, inoltre, ha contestato che la documentazione prodotta in allegato alla querela, riproducente i succitati articoli, potesse costituire prova certa ed univoca che non si trattasse degli articoli già presenti sul blog nell'anno 2015, oltre a



lasciare dubbi sulla esatta corrispondenza all'originale, siccome non autentica da un pubblico ufficiale.

Ed ha contestato, anche la ammissibilità dell'appello di parte civile, oltre a rivendicare, per la particolare tenuità del fatto, l'operatività, in ultima analisi, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp.


All'odierno dibattimento, presente l'imputato e ritualmente rappresentata la parte civile, il PG e i difensori hanno concluso come in epigrafe trascritto.

Gli appello vanno accolti.

Valga innanzitutto chiarire, e così sgomberare il campo da equivoci quanto alla eccezione ex art. 649 cpp sollevata dalla difesa del Venditti, che il reato di diffamazione è reato di evento, sicché, consumandosi nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono le espressioni offensive, ovvero in quelli dell'inserimento del messaggio destinato a più lettori, i fatti del 2017, del tutto nuovi e diversi e autonomi rispetto quelli del 2015, mai potrebbero costituire giudicato preclusivo di quello attuale, neppure in ipotesi di perfetta coincidenza lessicale e contenutistica.

Il merito va dunque affrontato, e la penale responsabilità del Venditti per i fatti ascrittigli va assolutamente affermata, perché la condotta in disamina integra tutti i profili, oggettivi e soggettivi, del contestato delitto di diffamazione in danno di Testa Angela.

A proposito di quest'ultima, e del rilievo difensivo affidato alla non diretta riconducibilità alla querelante dei due articoli incriminati, valga sin da ora considerare come sotto tale specifico aspetto due fattori concorrono ad escludere qualsivoglia equivoco: da un lato l'indicazione del nominativo contenuto negli stessi articoli quale presupposto legittimante della querela tempestivamente proposta dalla Testa Angela, e dall'altro lato proprio il precedente giudicato al quale



l'imputato ha affidato la pretesa di divieto di un secondo giudizio per l'identica fattispecie, ovvero gli analoghi fatti del 2015, sempre in danno della Testa Angela .

Tanto premesso e precisato, questa Corte ritiene, pertanto, di dovere recepire e fare propria la motivazione della sentenza impugnata là dove con certezza riconosce provata l'identità della parte lesa, ed anche nella parte in cui argomenta della individuazione nel Venditti dell'autore degli scritti e relative pubblicazione, nonché della idoneità della comunicazione ad essere recepita da una pluralità di fruitori.

Ne dissente totalmente, di contro, quanto all'apprezzamento della portata diffamatoria degli scritti in oggetto, che il primo giudice ha rappresentato in sentenza penalmente irrilevante l'eventuale efficacia offensiva e diffamatoria delle espressioni (pur "*forti, pungenti e squalificanti*") che il Venditti ha speso nei suoi due articoli, in quanto espressioni destinate a soccombere rispetto al superiore diritto di critica rivolta dal medesimo autore all'attività pubblica della persona offesa.

Certamente questa Corte intende tenere conto dei superiori diritti di cronaca e di critica, segnatamente politica, a cui la S.C. mostra di riconoscere una sempre più ampia portata scriminante, epperò nella fattispecie non se ravvisa, neppure in forma solo dubitativa, le necessarie condizioni di forma, sostanza e funzione.

Il diritto di critica, pur avendo di mira non l'informare, bensì l'interpretare l'informazione, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale, innanzitutto non può prescindere dal fatto storico, e dunque, nel rispetto della verità dei fatti posti a fondamento della critica, non va manifestato solamente nella semplice esposizione dell'opinione del soggetto su determinate circostanze, ma deve in ogni caso caratterizzarsi per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse.



Inoltre, per assumere una valenza scriminante, è necessario che sia esercitato entro i precisi limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti e di quelle opinioni, e nel limite della continenza espressiva.

Ove -nella condotta dell'agente- difetti anche uno solo di tali presupposti, non può più parlarsi di polemica politica.

In particolare, volendo soffermarsi anche sul solo aspetto del limite del rispetto dei valori fondamentali, è opportuno ricordare che, nella valutazione del requisito della continenza, detti *valori fondamentali ... devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo* (cfr. sez. 5 sentenza n. 8898 del 18.1.2021).

Ebbene, non occorrono laboriose considerazioni per concludere che, ove anche il fatto storico oggetto della critica del Venditti fosse stato di rilevante ed attuale interesse pubblico, è un fatto che gli appellativi *scemetta, scialba insulsa, cessa, inutile vipera frustrata, mostro ...* davvero nulla esprimono in termini di polemica politica e troppo esprimono in termini di disprezzo per l'immagine e per le stesse basilari qualità intellettive di persona avuta di mira.

E del pari non si ritiene di dovere aggiungere commenti "giuridici" al rilievo di espressioni del tipo "*...lo stalking per venire praticato, presuppone che la vittima designata sia in grado di mostrare i dovuti requisiti, cosa da me più volte smentita con la giusta ripugnanza che forse chiarisce che a venir molestato potrei essere io dalla mia controparte....*", siccome forme di pensiero verbalizzato che giammai potrebbero integrare un legittimo opinamento critico rivolto a commentare un fatto di rilievo pubblico, ma che semplicemente traducono in parole e concetti umilianti per la dignità della persona offesa quello che è, e rimane, solo un gratuito attacco personale.

Per tutte tali ragioni questo collegio, nell'esercizio del suo potere



discrezionale in merito alla valutazione dei presupposti richiesti dalla speciale causa di non punibilità sollecitata dalla difesa dell'imputato, e segnatamente ai fini della sua esclusione, ritiene di valorizzare la pervicacia e gratuità della condotta ascritta al Venditti, posto che a dire dello stesso le pubblicazioni del tenore di cui si è visto non erano una novità, e che la lesione ai valori della immagine, della reputazione e del decoro sociale della persona offesa è stata innegabilmente volgare e pesante, e tanto più grave là dove del tutto gratuita e non intesa ad altri, non meglio identificati, fini.

Passando al trattamento sanzionatorio, e riconosciuta nella fattispecie la ricorrenza dell'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, (poiché la condotta posta in essere è potenzialmente capace di raggiungere un numero indefinito di utenti), ritiene questa Corte che al prevenuto possano essere riconosciute le attenuanti generiche, onde conformare la pena alla concreta importanza del fatto previa comparazione con l'aggravante suddetta in condizioni di equivalenza.

Pena equa, sulla scorta di quanto appena detto, si apprezza quella della sola multa, quantificata in euro 1.050,00 (1.000 + 50 per la seconda pubblicazione) e ridotta di un terzo per il rito premiale abbreviato.

L'imputato, infine, va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, sempre nel doppio grado, anche al risarcimento dei danni prodotti alla medesima parte civile, dei danni prodotti alla quale va affermato che sussistono in re ipsa, perché esposta al pubblico disprezzo e ludibrio senza che alcuna contropartita di superiore valore ed interesse pubblico potesse giustificarlo sul piano penale.

Per la relativa liquidazione si rimanda alla competente sede civile.



P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, il 25 novembre 2019 nei confronti di **VENDITTI Vittorio**, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso e dalla Parte Civile

dichiara

VENDITTI Vittorio colpevole del reato come ascrittogli in rubrica e, allo stesso concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, operata la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di euro 700 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni prodotti alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese difensive della medesima parte civile che, per il doppio grado, si liquidano in complessivi euro 1.850,00 oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;

concede all'imputato la sospensione condizionale della esecuzione della la pena;

Così deciso in Campobasso il 22 aprile 2021

Il consigliere est.

Giuseppina Paolitto



Il Presidente

Vincenzo Pupilella

